

Piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull'Arno (Fi)
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787
<http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it>
E-mail: urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4



ORIGINALE

**DETERMINAZIONE
N. 767 del 30/11/2020
del Settore Affari Generali ed Istituzionali**

**OGGETTO AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa condotta”;
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

–Premesso che:

-- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/2008 è stato approvato il “Regolamento per la gestione del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, e per la tutela legale” del Comune di Rignano sull'Arno;

-- il suddetto Regolamento prevede che l'affidamento degli incarichi legali per la difesa e il patrocinio dell'Ente avvenga sulla base di un apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie in tutte le materie, la cui tenuta e il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'U.O. Affari Legali.

-- il Regolamento prevede inoltre che l'iscrizione nell'elenco avvenga sulla base di apposita domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, in possesso del requisito minimo di un'anzianità di tre anni di iscrizione nell'Albo Professionale

Preso atto che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” disciplina la fattispecie degli incarichi agli avvocati da parte di pubbliche amministrazioni anzitutto definendoli “servizi legali” e facendoli rientrare nella categoria degli “appalti di servizi”.

Così dispone l'art. 17 del Codice che al comma 1, lettera d), esclude dalla applicazione del codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali":

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Rilevato che:

–L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

–tali disposizioni rendono opportuno per le Amministrazioni pubbliche organizzarsi nella scelta degli avvocati prestatori di servizi legali mediante la costituzione di elenchi, l'iscrizione ai quali dovrebbe essere pubblicizzata tramite avviso.

–Anche per la fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, che in tema di contratti sotto soglia ammette l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato alla luce dei ricordati principi di cui al citato art. 4 del codice, è opportuna a costituzione di un elenco di avvocati per la selezione del professionista cui affidare l'incarico.

Ritenuto pertanto che l'elenco degli avvocati del Comune, oggetto di aggiornamento, possa costituire valido supporto per l'affidamento dei servizi legali, alla luce della nuova disciplina;

Dato atto che:

•con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 50 del 22/05/2009, è stato deciso di procedere, in esecuzione dell'art. 6 del citato regolamento, alla formazione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali, mediante pubblicazione di avviso pubblico, di cui si approvava lo schema;

•a seguito dell'avviso, sono pervenute al Comune di Rignano sull'Arno, entro il termine fissato al 26 giugno 2009, n. 27 domande, di cui n. 24 sono state ammesse alla selezione;

•Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30-07-2009 è stato approvato l'elenco comunale degli Avvocati;

•

Dato atto che:

–ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la Gestione del contenzioso, l'elenco deve essere sottoposto a revisione annuale;

–in conformità a tale previsione, l'elenco degli avvocati viene aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno successivo, previa pubblicazione di apposito avviso;

–l'elenco è sempre aperto per nuove iscrizioni;

–l'ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15/07/2020, con la quale è stato approvato l'elenco comunale degli avvocati aggiornato per l'anno 2020;

Ritenuto per quanto sopra procedere all'aggiornamento dell'elenco comunale degli avvocati, per l'anno 2021;

Ritenuto, conseguentemente, di pubblicare apposito avviso per l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 6 del Regolamento citato, nello schema allegato alla presente determinazione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 16/10/2020 con il quale la sottoscritta viene nominata responsabile di settore Affari Generali ed Istituzionali e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del Comune di Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/1990 e DPR 62/2013 art. 13;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è la sottoscritta Dott.ssa Serena Semplici;

DETERMINA

a) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e in esecuzione dell'art. 6 del "*Regolamento per la gestione del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, e per la tutela legale*", approvato con deliberazione CC n. 84/2008, all'aggiornamento dell'elenco comunale di avvocati per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione GC. n. 80/2009 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione all'Albo on line e sul sito Internet del Comune, di avviso pubblico;

b) di approvare, per quanto sopra, lo schema di avviso e la domanda per l'iscrizione al registro, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Rignano Sull'Arno, 27/11/2020 IL Responsabile del Settore

Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici: